



350.11331 - 12.20 - pdf

# La previdenza professionale dopo il licenziamento

## Opzioni per la continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 47a LPP

### Evitare una lacuna previdenziale

Eravate assicurati finora obbligatoriamente nella previdenza professionale tramite il vostro datore di lavoro presso di noi e il vostro rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro? Volete mantenere tuttavia la vostra assicurazione nel 2° pilastro? Dal 1° gennaio 2021, in base all'art. 47a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) questo è possibile anche presso la Basilese se vengono rispettate le seguenti condizioni.

### Le basi

Potete richiedere la continuazione dell'assicurazione al massimo fino a un mese dopo la fine del rapporto di lavoro. È necessario aver compiuto i 58 anni e averci documentato per iscritto lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. All'inizio dell'assicurazione potete decidere se desiderate assicurare solo il caso di decesso e invalidità oppure se volete continuare anche ad accumulare i contributi di risparmio per la previdenza per la vecchiaia.

### Prestazioni assicurate

Le vostre prestazioni assicurate vengono calcolate come se foste ancora impiegati presso il vostro datore di lavoro. Questo significa che, se la soluzione di previdenza del vostro ex-datore di lavoro cambia, cambiano anche le vostre prestazioni.

### Costi e finanziamento

Si prega di tener presente che siete voi a pagare tutti i contributi, ossia anche quelli di cui si faceva prima carico il datore di lavoro. Il premio corrisponde all'incirca all'importo complessivo indicato sul vostro certificato di previdenza alla voce "Finanziamento". Prima della stipula dell'assicurazione, ricevete da parte nostra un conteggio aggiornato.

L'importo del contributo può variare in base agli adeguamenti tariffari o altre modifiche delle basi di calcolo. Vi informeremo tempestivamente in merito a ciò. I contributi mensili devono essere saldati due mesi in anticipo, ovvero ad esempio la rata per l'assicurazione in aprile deve essere pagata al massimo entro il 31 gennaio.

### Fine del contratto

La continuazione dell'assicurazione termina automaticamente con il decesso, l'invalidità o il pensionamento. Se prima del pensionamento entrate in servizio presso un nuovo datore di lavoro e siete quindi assicurati obbligatoriamente in modo simile presso di lui, in determinati casi è necessario porre fine alla continuazione dell'assicurazione. Saremo lieti di offrirvi consulenza in merito. Se il vostro ex-datore di lavoro dovesse disdire il contratto di affiliazione con la Basilese, la vostra assicurazione sarà automaticamente mantenuta presso il nuovo istituto di previdenza.

Potete disdire l'assicurazione in qualsiasi momento con un termine di 14 giorni alla fine di ogni mese. In caso di contributi non ancora saldati, abbiamo la facoltà di disdire l'assicurazione alla fine dell'ultimo mese per il quale sono stati pagati i contributi.

#### **Altre regole importanti**

Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative al momento del pensionamento devono essere rimosse completamente sotto forma di rendita. In questo caso non sono più possibili né un pagamento in capitale né un prelievo anticipato dell'aveve di vecchiaia per la proprietà d'abitazione. L'assicurazione non può essere prorogata oltre l'età di pensionamento prevista dalla legge.

Vi preghiamo di informarci tempestivamente in merito a modifiche che potrebbero avere un effetto sulla continuazione dell'assicurazione. Tra queste rientrano in particolare informazioni relative a un nuovo rapporto di lavoro, modifiche di stato civile e di nome, incapacità lavorativa o modifica dell'indirizzo di corrispondenza e/o del domicilio.

La continuazione dell'assicurazione è possibile solo nella previdenza di base. Se presso il vostro ex-datore di lavoro avevate anche un'assicurazione in ambito extra-obbligatorio, la continuazione di tale assicurazione non è consentita.

Con la stipula dell'assicurazione ricevete un regolamento supplementare in cui è descritta in dettaglio la continuazione dell'assicurazione.

#### **Copertura di infortuni**

Se necessario, conviene stipulare un'assicurazione contro gli infortuni privata, poiché anche l'assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro finisce con lo scioglimento del rapporto di lavoro ovvero dopo lo scadere del termine di proroga della copertura previsto dalla legge. Per la copertura delle spese di cura potete rivolgervi alla vostra cassa malati. Se ricevete già delle indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione, potete rivolgervi alla Suva che, in quanto assicuratore infortuni di competenza per questi casi, può darvi informazioni in merito alle vostre opportunità.

#### **Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia**

Con la conclusione del rapporto di lavoro, termina anche la vostra assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia presso l'ex-datore di lavoro. In caso d'invalidità, è possibile che si verifichi una lacuna di copertura da 1 a 2 anni. Se percepite indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione, per colmare questa lacuna potete rivolgervi all'assicuratore d'indennità giornaliera in caso di malattia del vostro ex-datore di lavoro.

#### **Domicilio all'estero**

Avete la possibilità di richiedere la continuazione facoltativa dell'assicurazione solo se continuate a essere assoggettati all'AVS. Se siete residenti all'estero, necessitiamo quindi di un certificato della cassa di compensazione di competenza. Questo è valido anche in caso di trasferimento dalla Svizzera all'estero. Inviateci per tempo, prima del trasferimento all'estero, un certificato a conferma dell'assoggettamento all'AVS. In mancanza di esso, l'assicurazione termina automaticamente alla fine del mese del vostro trasferimento all'estero.

In caso di dubbi, rivolgetevi al vostro ex-datore di lavoro o alla Basilese Assicurazioni.